REGOLAMENTO (CEE) N. 1525/70 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1970

relativo alle misure di salvaguardia previste dall'Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in data 29 giugno 1970 è stato firmato a Lussemburgo un Accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna;

considerando che, per l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, le procedure da seguire sono fissate nel trattato stesso;

considerando che, per contro, è necessario definire le modalità secondo cui sarà applicata la clausola di salvaguardia prevista all'articolo 11 dell'Accordo stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Commissione, su domanda di uno Stato membro o di propria iniziativa, può decidere di applicare ai prodotti originari della Spagna le misure di salvaguardia che la Comunità si è riservata di adottare all'articolo 11 dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna — in appresso denominato Accordo — in particolare, ritiro temporaneo, totale o parziale, delle concessioni tariffarie ed altre, accordate dalla Comunità alla Spagna.

Le misure di salvaguardia vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Se alla Commissione è stata presentata una domanda di uno Stato membro, essa decide in merito entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della domanda.

2. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura adottata dalla Commissione nel termine di dieci giorni lavorativi dal giorno della comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.

Articolo 2

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 1, la Commissione, onde consentire ad uno Stato membro di far fronte alle perturbazioni o alle difficoltà di cui all'articolo 11 dell'Accordo, può autorizzare tale Stato membro a prendere misure di salvaguardia.

Queste misure, nonché la decisione della Commissione, sono notificate a tutti gli Stati membri.

2. In caso di urgenza, lo Stato membro o gli Stati membri interessati possono introdurre restrizioni quantitative all'importazione. Essi notificano immediatamente queste misure alla Commissione e agli altri Stati membri.

La Commissione decide, con procedura d'urgenza ed entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla notifica di cui al primo comma, se le misure debbano essere mantenute, modificate o soppresse.

La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. Essa diviene immediatamente esecutiva.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può modificare o annullare, a maggioranza qualificata, la decisione adottata dalla Commissione.

La decisione della Commissione è sospesa quando il Consiglio è adito dallo Stato membro che ha adottato misure conformemente al paragrafo 2. Questa sospensione prende termine trenta giorni dopo che il Consiglio è stato adito, qualora esso non abbia ancora modificato o annullato la decisione della Commissione

4. Per l'applicazione del presente articolo, devono essere scelte, in ordine di priorità, le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune.

Articolo 3

1. Prima di decidere l'applicazione di misure di salvaguardia in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, di auto-

rizzare uno Stato membro ad adottare tali misure o di pronunciarsi sulle misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, la Commissione procede a consultazioni.

2. Tali consultazioni si svolgono in seno ad un Comitato consultivo, composto da rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

3. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Questi comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi di informazione utili.

Articolo 4

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non incidono sull'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare agli articoli 108 e 109, secondo le procedure ivi previste.

Articolo 5

Il presente regolamento non contrasta l'applicazione integrale dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli; le disposizioni dell'articolo 2 non sono applicabili ai prodotti che ricadono sotto l'applicazione di detti regolamenti.

Articolo 6

La notifica della Comunità alla Commissione mista di cui all'articolo 11, paragrafo 2, dell'Accordo è effettuata dalla Commissione.

Articolo 7

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, restano applicabili fino al 31 dicembre 1972.

Prima di tale data, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide sugli adattamenti da apportarvi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
W. SCHEEL